

Zurigo, 30 giugno 2016

## Informazione agli affiliati no 1/2016

- **Informazioni e cambiamenti relativi agli assegni familiari**
- **Richiesta d'indennità in caso di maternità**
- **Compensazione con rendite AI retroattive**

Gentili Signore, Egregi Signori,

Mediante la presente circolare abbiamo il piacere di comunicarvi alcune modifiche e precisazioni nell'ambito del 1° pilastro AVS/AI/IPG/AD e degli assegni famigliari (AF).

### 1. Assegni familiari

#### 1.1 Assegni familiari per figli del coniuge

Un figliastro può dare diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età. Il concorso di diritto si basa secondo l'articolo 7 della legge federale sugli assegni familiari.

Il diritto agli assegni familiari esiste solo per i figli della moglie o del marito, i figli del o della convivente non danno invece diritto agli assegni familiari.

#### 1.2 Assegni familiari cantone Vaud a partire dal 1° settembre 2016

Gli importi degli assegni familiari saranno modificati nel cantone Vaud a partire dal **1° settembre 2016**:

Assegno per i figli (1° e 2° figlio):	attualmente: CHF 230.-	<b>nuovo: CHF 250.-</b> al mese
Assegno per i figli (3° figlio e successivi):	attualmente: CHF 370.-	invariato: CHF 370.- al mese
Assegno di formazione (1° e 2° figlio):	attualmente: CHF 300.-	<b>nuovo: CHF 330.-</b> al mese
Assegno di formazione (3° figlio e successivi):	attualmente: CHF 440.-	<b>nuovo: CHF 450.-</b> al mese
Assegno di nascita e d'adozione:	invariato CHF 1'500.-	

## **2. Richiesta d'indennità in caso di maternità**

Spesso riceviamo, insieme alle richieste d'indennità in caso di maternità, l'accordo scritto che regola la futura ripartizione o utilizzo degli accrediti per compiti educativi. Ciò concerne principalmente i genitori non sposati o che vivono separati.

Ricordiamo che gli accrediti per compiti educativi non hanno a che fare con l'indennità in caso di maternità, ma vengono presi in considerazione solamente al momento del calcolo della rendita AI o AVS dei genitori.

Vi preghiamo pertanto in qualità di datore di lavoro di voler informare le vostre collaboratrici madri che l'accordo relativo al futuro utilizzo degli accrediti per compiti educativi non è da allegare alla richiesta d'indennità in caso di maternità, ma bensì da conservare e inoltrare solo al momento della richiesta di una rendita. La nostra cassa di compensazione non lo conserva.

## **3. Compensazione con rendite AI retroattive**

Se, in caso di rendite AI retroattive, la vostra compagnia ha fornito prestazioni anticipate (IG AMaI, IG AINF, prestazioni cassa pensione, prestazioni del datore di lavoro ecc.), sussiste fundamentalmente un diritto di compensazione. In tale caso vi preghiamo di trasmetterci insieme alla richiesta di compensazione anche il conto IBAN da utilizzare per il versamento.

In base alle disposizioni legali, vi sono casi in cui solamente una parte della somma richiesta verrà compensata (concorrenza con altri terzi fornitori di anticipi). Per questo motivo non possiamo accettare PVR, rispettivamente la nostra cassa, in caso di compensazione, non è un semplice debitore.

Vi preghiamo di voler informare in merito i servizi interessati.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

**Cassa di compensazione «Assicurazione»**